

## Federalismo, Mezzogiorno e sviluppo solidale \*\*

di ANDREA PATRONI GRIFFI \*

Il documento della Conferenza Episcopale Italiana, "Per uno sviluppo solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno" rappresenta "il frutto di un cammino di riflessione e di condivisione promosso dai Vescovi delle diocesi meridionali e condiviso da tutto l'episcopato italiano"<sup>1</sup>, in cui si evidenziano punti assai sensibili e di grande interesse nel dibattito sulla revisione della forma di Stato in senso federale in Italia.

### 1. Il documento della CEI sul Mezzogiorno.

Si tratta di un testo che appare lontano da una linea di pensiero, politicamente ormai quasi dominante, che vede nel federalismo una scelta quasi inevitabile per il futuro dell'Italia. Nel documento<sup>2</sup> traspare chiara un'idea di Stato composto, che mi

---

\*\* Relazione al convegno *Quale sviluppo solidale?* di studio del documento della Conferenza Episcopale Italiana *Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno*, Pontificia Facoltà teologica dell'Italia meridionale – Napoli, 26 aprile 2010, pubblicato negli atti del convegno.

\* Docente di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto regionale nella Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli.

<sup>1</sup> Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, Documento *Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno* (21-2-2010), in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2/2010, 45-72, qui 48.

<sup>2</sup> Dove significativamente si scrive: «Il complesso panorama politico ed economico nazionale e internazionale – aggravato da una crisi che non si lascia facilmente descrivere e circoscrivere – ha fatto crescere l'egoismo, individuale e corporativo, un po' in tutta l'Italia, con il rischio di tagliare fuori il Mezzogiorno dai canali della redistribuzione delle risorse, trasformandolo in un collettore di voti per disegni politico-economici estranei al suo sviluppo» (n. 5). «Il principio di sussidiarietà va mantenuto strettamente connesso con il principio di solidarietà e viceversa, perché se la sussidiarietà senza la solidarietà scade nel particolarismo sociale, è altrettanto vero che la solidarietà senza la sussidiarietà scade nell'assistenzialismo». La prospettiva di riarticolare l'assetto del Paese in senso federale costituirebbe una sconfitta per tutti, se il federalismo accentuasse la distanza tra le diverse parti d'Italia. Potrebbe invece rappresentare un passo verso una democrazia sostanziale, se riuscisse a

sembra dialogare idealmente direttamente con l'Assemblea Costituente, evidenziando rischi già paventati nel relativo dibattito, molto più che con l'attualità del dibattito politico sulle riforme costituzionali della forma di Stato o, invero, con la stessa riforma apportata al titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001 o con l'odierno scenario di attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

A mio modo di vedere, nel dibattito sulle riforme, e non solo sulla forma di Stato, occorrerebbe ripartire dall'Assemblea costituente, nel senso di tenere conto di quel dibattito, anche nel trovare possibili strade nuove. Certo, regionalismo e federalismo in Italia costituiscono temi con origini antiche<sup>3</sup> già in chi immaginava l'Italia unita - di cui nel 2011 si celebra, non senza significative "difficoltà" il 150° anniversario - come federazione o ancor meno confederazione di Stati indipendenti. Il cammino unitario italiano fu invece caratterizzato, com'è noto, da un forte accentramento anche amministrativo secondo il modello napoleonico delle intendenze, basato sull'amministrazione periferica dello Stato, con un ruolo limitato, anche se progressivamente accresciuto, delle autonomie locali.

---

contemperare il riconoscimento al merito di chi opera con dedizione e correttezza all'interno di un "gioco di squadra". Un tale federalismo, solidale, realistico e unitario, rafforzerebbe l'unità del Paese, rinnovando il modo di concorrervi da parte delle diverse realtà regionali, nella consapevolezza dell'interdipendenza crescente in un mondo globalizzato. Ci è congeniale considerarlo come una modalità istituzionale atta a realizzare una più moderna organizzazione e ripartizione dei poteri e delle risorse, secondo la sempre valida visione regionalistica di don Luigi Sturzo e di Aldo Moro» (n. 8). «La corretta applicazione del federalismo fiscale non sarà sufficiente a porre rimedio al divario nel livello dei redditi, nell'occupazione, nelle dotazioni produttive, infrastrutturali e civili. Sul piano nazionale, sarà necessario un sistema integrato di investimenti pubblici e privati, con un'attenzione verso le infrastrutture, la lotta alla criminalità e l'integrazione sociale. L'impegno dello Stato deve rimanere intatto nei confronti dei diritti fondamentali delle persone, perequando le risorse, per evitare che si creino di fatto diritti di cittadinanza differenziati a seconda dell'appartenenza regionale» (n. 8).

<sup>3</sup> Per una ricostruzione storica, cfr. almeno R. RUFFILLI, *La questione regionale dall'unificazione alla dittatura (1862-1942)*, Milano 1971 e E. ROTELLI, *L'avvento della regione in Italia*, Milano 1967.

Sul punto però la Costituente segna un punto indiscutibile di svolta.

## 2. *La visione regionalista in Assemblea costituente.*

In Assemblea Costituente il dibattito sull'assetto composto della forma di Stato è segnato inizialmente da contrapposizioni nette su basi fortemente ideologiche tra la sinistra, mossa dall'ideale giacobino di un forte Stato, accentrato e accentratore, e la democrazia cristiana, che individua in libertà, autonomia e pluralismo - con un apporto rilevante di Luigi Sturzo, pure "esterno" alla Costituente - strumenti di garanzia anche sul piano dell'ordinamento territoriale.

L'opzione federale, su cui pure si discusse, viene volutamente accantonata per i pericoli di tenuta dell'unità proprio in termini di solidarietà territoriale<sup>4</sup>. E' la "visione *regionalistica* di don Luigi Sturzo e di Aldo Moro", chiaramente unitaria e solidale, richiamata nel documento dei vescovi, ad imporsi<sup>5</sup>.

Peraltro, in Assemblea costituente non si dimentica, sul piano delle scelte in tema di forma di Stato, lo specifico italiano della questione meridionale, la quale viene posta come questione nazionale, che trovava la sua espressa dimensione costituzionale, nel terzo comma dell'articolo 119 ("per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali"). E non mi sembra che tale disposizione possa ritenersi contenuta, sia pure implicitamente in eguale misura e portata normativa, nella formulazione del nuovo, vigente articolo 119, su cui si tornerà, come riscritto dalla legge costituzionale n. 3/2001. Una riforma quella del 2001, per inciso, pericolosa in alcuni

---

<sup>4</sup> Per un'appassionata rassegna delle posizioni, espresse in Assemblea Costituente, di maggiore contrarietà alla scelta di un regionalismo forte e sui pericoli del federalismo cfr. A. IANNELLO, *L'inganno federalista e l'opposizione all'ordinamento regionale nel dibattito all'Assemblea Costituente*, Napoli 1998.

<sup>5</sup> Cfr. E. ROTELLI, *Il regionalismo di Luigi Sturzo*, in *Luigi Sturzo nella storia d'Italia*, a cura di F. Malgeri, Roma 1973, 593 ss. per un approfondimento del "regionalismo sturziano", secondo l'espressione coniata dell'A. stesso.

contenuti e sbagliata nel metodo, avendo aperto la strada, tentata nel 2006 anche dal centrodestra, ad un'imprudente "Costituzione della maggioranza", da cui la politica tutta deve avere la forza di rifuggire, pur semmai avendo i "numeri" in parlamento per imporla.

La scelta nella Costituzione del 1948 per le regioni, un ente nuovo che non ha antecedenti, rappresenta forse la grande novità della Costituzione repubblicana: "l'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione ... nell'ordinamento strutturale dello Stato, su basi di autonomia", come scrive Meuccio Ruini nella "Relazione al progetto di Costituzione"<sup>6</sup>. E nel testo della Commissione dei 75 ci si orienta a favore di un regionalismo ancora più forte, sulla base delle posizioni sostenute dai cattolici, prevedendosi l'attribuzione di potestà legislativa piena anche alle regioni a statuto ordinario. Poi nel testo definitivamente approvato dal *plenum* dell'Assemblea si arriva a riconoscere la sola potestà legislativa cosiddetta ripartita o concorrente, di cui al tenore originario dell'articolo 117 della Costituzione. Solo con la riforma del 2001 si introdurrà la potestà residuale.

Vi sono dunque correnti di pensiero già in Assemblea costituente che ipotizzano, sin dall'epoca, un regionalismo più "forte"; ma l'opzione federale, in maniera condivisa, non è accolta, venendo considerata un rischio per l'unità stessa della Repubblica. L'*iter* di approvazione poi della legislazione attuativa delle regioni è lento e problematico, realizzandosi quelle condizioni di opportunismo politico che furono descritte da Piero Calamandrei, con felice, caustica espressione quale "ostruzionismo della maggioranza"<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> In maniera fortemente critica verso il nuovo ordinamento Gaetano Salvemini, nel 1949, riconosce comunque nelle regioni la grande novità, polemicamente definendo il "presente regime politico" come "il fascismo meno Mussolini più le regioni" (riportato da E. ROTELLI, *Regionalismo*, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, *Il Dizionario di Politica*, Torino 2004, 819).

<sup>7</sup> Che dovrebbe risalire a P. CALAMANDREI, *L'ostruzionismo di maggioranza*, in *Il Ponte*, n. 1, 1953, 129 ss.

Il titolo V della Costituzione viene poi modificato in maniera importante nel 2001, la più ampia riforma costituzionale mai approvata nella storia repubblicana; mentre si continua a discutere di riforma in senso federale della Repubblica italiana, sin dai tempi del cosiddetto "federalismo amministrativo", di cui alla legge Bassanini (n. 1/1997), che federalismo poi non è in quanto realizzato a Costituzione invariata.

Il confine di ogni riforma costituzionale passata, presente e futura è costituita dai principi supremi della Carta costituzionale. E i principi supremi che dovranno ispirare la riforma federale, che l'Italia vorrà darsi, sono contenuti in particolare nell'articolo 5 e negli altri principi fondamentali, che contengono limiti invalicabili alla stessa revisione della Costituzione. L'alto compromesso raggiunto in Costituente è proprio nella formulazione dei principi supremi di cui all'articolo 5<sup>8</sup>, in stretto contatto con gli articoli 1 (principio democratico) e 3 (principio di eguaglianza).

Decentramento e, soprattutto, autonomia, la cui stessa etimologia greca fa intendere come sia un fattore naturale di esaltazione delle differenze, sono enunciati accanto, a scongiurare anche il rischio di una cittadinanza diseguale, ai principi di unità e indivisibilità della Repubblica. In origine, si può ricordare che alla luce di tali principi una prima, risalente dottrina considerava illegittima l'introduzione del federalismo in Italia, in quanto lesiva proprio di principi supremi della Costituzione. Interpretazione poi ampiamente superata, ma che è sintomatica di come la scelta del modello, del tipo di federalismo da introdurre nell'ordinamento italiano spinga proprio, quale scelta costituzionalmente necessitata dai principi supremi, verso una forma di federalismo solidale, che è richiamato anche nel documento dei vescovi e che invero non sembra chiaramente accolto non solo nelle linee di ulteriore riforma costituzionale, ma invero già nella Costituzione

---

<sup>8</sup> Per un commento organico all'articolo 5 della Costituzione, dopo la riforma del titolo V, cfr. R. BIFULCO, *Art. 5*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, UTET, vol. I, Torino, 2006, 132 ss.

riformata nel 2001 e nella correlata legislazione attuativa soprattutto sul delicato piano del "federalismo fiscale".

### 3. I rischi del regionalismo asimmetrico.

Il federalismo, che nasce come espressione di un anelito unitario, certo, è difficile da definire: è stato sottolineato da Friedrich che o è dinamico o non è<sup>9</sup>. Si hanno tanti federalismi quanti sono gli Stati federali e, più in generale, tante forme di Stato composto quanti sono gli Stati composti. E' anche vero però che il percorso federale italiano è *sui generis* perché nasce su di un preesistente stato unitario e non per unire nel patto (*foedus*, per l'appunto) ciò che prima era separato.

Il pericolo che una riforma in senso federale in Italia non nasca per unire come negli ordinari processi federali, ma rischi di disunire, esiste.

Ciò che comunque dovrebbe essere inaccettabile in Italia è un modello di federalismo, o anche solo di regionalismo di tipo competitivo e asimmetrico, che realizzi o incentivi una "concorrenza territoriale", necessariamente non libera, segnata dalla lontananza delle condizioni, economiche, strutturali e sociali dei territori in "competizione".

Elementi di un tale modello erano presenti nella fallita riforma costituzionale del 2006, non confermata dal corpo elettorale nel referendum costituzionale, dove, in realtà, sul punto la cosiddetta *devolution* si "limitava" a rafforzare gli ambiti materiali di autonomia legislativa regionale, anche in delicati settori quali istruzione e salute, ma per *tutte* le regioni.

Invero, è con la riforma del titolo V che vengono inseriti, nella vigente Costituzione, elementi di tensione, a tratti pericolosa, con il principio di indivisibilità. L'abrogazione del riferimento espresso all'interesse nazionale o alla questione meridionale ed il nuovo complessivo assetto dell'articolo 119, la possibilità di individuare

---

<sup>9</sup> Cfr. C. J. FRIEDRICH, *Trends of Federalism in theory and practice*, New York 1968.

organi comuni di cosiddette "macro-regioni", l'introduzione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione ne costituiscono esempio<sup>10</sup>. Grazie ad un'opera meritoria della giurisprudenza costituzionale, la portata esplosiva di diverse novità della riforma del titolo V è stata riportata negli argini dei principi supremi della Costituzione di unità, indivisibilità della Repubblica e solidarietà territoriale, quale risultante dal combinato disposto degli articoli 3 e 5 della Costituzione<sup>11</sup>. Così, ad esempio, la giurisprudenza che ha ragionato in termini di "interesse nazionale" anche dopo la cancellazione di esso dal testo della Costituzione vigente è emblematica di tale opera quasi di "riscrittura" del titolo V<sup>12</sup>.

Con particolare riferimento all'articolo 116 terzo comma<sup>13</sup>, va rilevato che viene introdotto nella nostra forma di Stato regionale un fattore di potenziale asimmetria, andando a consentire che singole regioni ad autonomia ordinaria, a questo punto meno ordinaria delle altre, possano svolgere competenze legislative concorrenti anche in alcune, significative materie che restano

---

<sup>10</sup> Sulla riforma del titolo V e sull'attuazione legislativa dello stesso nonché sulla copiosa, da subito, giurisprudenza costituzionale, che è intervenuta, si è formata una letteratura davvero notevole, che non si può qui riportare, ma che è riuscita a contribuire in quell'opera di ponderazione, forse anche di riequilibrio, nell'individuazione dei contenuti normativi delle nuove disposizioni costituzionali sui punti più "scivolosi" introdotti nel 2001 in Costituzione.

<sup>11</sup> Anche sulla concreta tutela dei diritti: v. L. CHIEFFI, *L'effettività del principio di eguaglianza negli ordinamenti policentrici*, in *Scritti in onore di Gianni Ferrara*, vol. I, Torino 2005, 712 e *passim* nonché L. FERRARO e R. MANFRELOTTI, *Aspetti del principio di eguaglianza: lineamenti descrittivi e dinamiche applicative*, in *I principi costituzionali e comunitari del federalismo fiscale*, a cura di F. Amatucci e G. Clemente di San Luca, Torino 2008, 113 ss.

<sup>12</sup> Ad utilizzare l'espressione di A. MORRONE, *La Corte costituzionale riscrive il titolo V*, in *Quad. cost.*, 4/2003, 818. L'importanza dell'opera di interpretazione del nuovo titolo V nella giurisprudenza costituzionale emerge chiara già negli atti del Seminario di Pavia del 6-7 giugno 2003 pubblicati in *La riforma del titolo 5 della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale*, a cura di E. Bettinelli e F. Rigano, Torino 2004.

<sup>13</sup> Sul tema da ultimo v. gli interventi in particolare di M. CECCHETTI, *Differenziazione e specialità regionale nell'unità e indivisibilità della Repubblica* e di E. GIANFRANCESCO, *L'attuazione dell'articolo 116, comma 3 e il riequilibrio del regionalismo italiano*, in *Italianieuropei*, n. 1/2010.

precluse alle altre regioni in quanto di competenza esclusiva dello Stato: quali, l'organizzazione della "giustizia" (*sic*) di pace, i cui giudici hanno anche competenze penali, l'istruzione a livello di disciplina normativa generale, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", di cui all'articolo 116, comma III, possono consentire poi che singole regioni assumano competenza esclusiva anche in tutte le materie che restano di competenza concorrente per le altre regioni ordinarie.

Dal sistema binario dell'autonomia ordinaria/speciale, di cui all'impostazione originaria della Costituzione, si passa alla previsione di regioni "specializzabili"<sup>14</sup>, che possono assumere singolarmente forme di maggiore autonomia, che valgano a differenziarle dalle restanti. Né le garanzie formali del procedimento aggravato della legge - "approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione", ma con l'iniziativa della regione stessa - sembrano essere di particolare freno, in particolare, nell'ipotesi di omogeneo colore di guida politica della regione e del governo nazionale, che si regga semmai sull'apporto decisivo di un partito, quale la Lega, che sia politicamente principale artefice dell'iniziativa regionale.

E' innegabile che l'articolo 116, III comma, introdotto con la legge costituzionale n. 3/2001, costituisce una risposta ad un'istanza di maggiore autonomia di alcune aree, ma sembra però contenere elementi di ulteriore pericolosa differenziazione della garanzia di eguali diritti di cittadinanza sul territorio nazionale.

#### *4. L'attuazione del cosiddetto "federalismo fiscale".*

I pericoli del federalismo che sono già nel regionalismo asimmetrico sono ampliati se dall'articolo 116 comma 3 si passa

---

<sup>14</sup> Secondo la fortunata espressione in T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, *Lineamenti di diritto regionale*, Milano 2002, 18.



ad esaminare il vigente articolo 119 della Costituzione<sup>15</sup>, che si inizia ad attuare, sul cosiddetto federalismo fiscale.

Di "federalismo fiscale" non esiste un unico modello<sup>16</sup>. Si tratta di un tema complesso e difficile da sintetizzare. Ai fini del nostro discorso, va sinteticamente sottolineato che è vero che il riconoscimento dell'autonomia non solo di spesa ma anche di entrata delle regioni vorrebbe essere funzionale, almeno nelle intenzioni dei fautori, a garantire una migliore gestione dei servizi nelle regioni più virtuose e ad introdurre un meccanismo di responsabilità. Sennonché il fattore fiscale si presta ad essere comunque un potenziale strumento di ulteriore differenziazione socio-economica tra le diverse aree del Paese. Certo, è la stessa autonomia territoriale ad essere in sé un elemento di differenziazione. Ma l'autonomia fiscale, senza adeguati anticorpi, rischia di tradursi, in un territorio caratterizzato da gravi, non risolti squilibri economici, sociali, strutturali in fattore di ulteriore divisione e squilibrio tra aree del Paese e segnatamente tra Nord e Sud<sup>17</sup>.

Come la Corte costituzionale ha più volte ricordato, non basta l'articolo 119 a realizzare il cosiddetto federalismo fiscale<sup>18</sup>, occorrendo un'adeguata legislazione attuativa, non solo dunque la legge delega n. 42/2009, che contiene la "delega al Governo in

---

<sup>15</sup> Sulle prospettive aperte con la modifica dell'articolo 119 v. già L. ANTONINI, *La vicenda e la prospettiva dell'autonomia finanziaria regionale: dal vecchio al nuovo art. 119 Cost.*, in *Le regioni*, 2003, 18 ss.

<sup>16</sup> Per la ricostruzione anche in chiave di comparazione dei diversi modelli v. *Federalismi fiscali e Costituzione*, a cura di V. Atripaldi e R. Bifulco, Torino, 2001.

<sup>17</sup> V. già P. CIARLO, *Federalismo fiscale e Mezzogiorno*, in *Regionalismo, federalismo, welfare state*, Milano 1997, 297 ss. e più di recente *Federalismo fiscale e Mezzogiorno d'Italia*, a cura dell'Associazione premio internazionale Guido Dorso, Napoli 2009 (spec. M. POSILLIPO, *I principi costituzionali del federalismo e il Mezzogiorno*, ivi, 51 ss.).

<sup>18</sup> "L'attuazione di questo disegno costituzionale richiede però come necessaria premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali" (Corte costituzionale, sent. n. 37/2004).

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ma anche tutti i decreti legislativi di necessario esercizio della delega stessa.

Il legislatore, nell'attuazione dell'articolo 119, può adottare anche soluzioni diverse nell'esercizio della propria discrezionalità; fermo restando, però, che lo stesso vigente articolo 119, soprattutto nel suo terzo comma - "La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante"<sup>19</sup> - deve essere interpretato alla luce degli esposti principi supremi anche di solidarietà territoriale.

E' importante un tale richiamo soprattutto per risolvere due questioni<sup>20</sup> esiziali della legislazione attuativa: quale natura dare al "fondo perequativo" e come valutare la "minore capacità fiscale per abitante" sul territorio. Si tratta di veri nodi gordiani del federalismo fiscale da tagliare, per continuare la metafora, non certo con la spada - o con lo spadone leghista, se mi è consentita la battuta -, ma con un bisturi particolarmente attento ai richiamati principi costituzionali.

Lo stesso articolo 119 comma 5 della Costituzione - nel prevedere "risorse aggiuntive" ed "interventi speciali" in determinate zone "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni" - non riesce a compensare la valenza anche politica del riferimento al Mezzogiorno di cui al testo originario della Costituzione del 1948.

---

<sup>19</sup> Sulla perequazione cfr. F. COVINO, *La perequazione finanziaria nella Costituzione*, Napoli 2008, spec. 193 ss.

<sup>20</sup> I punti problematici sono in realtà anche altri, come analizzano di recente C. DE FIORES, *Note critiche sul federalismo fiscale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2009; G. RIVOCCHI, *Autonomia finanziaria e coordinamento della finanza pubblica nella legge delega sul federalismo fiscale: poche luci e molte ombre*, su [astrid-online.it](http://astrid-online.it).

Se la richiamata opera dei Costituenti, ancora viva soprattutto nei ricordati principi supremi della Costituzione, riuscirà a fornire anticorpi sufficienti affinché l'attuando federalismo fiscale, e ancor più la sempre discussa nuova ampia revisione della forma di Stato in senso pienamente federale, non si risolva in quel pericolo di regresso sul piano dell'unità e della solidarietà nazionale è quesito, la cui risposta presuppone una non semplice valutazione prognostica di natura prettamente politica.

Certo, un cauto ottimismo su tale esito potrebbe esserci se almeno la prospettiva politica nazionale fosse quella delineata nell'espressione di sussidiarietà e solidarietà territoriale, così come intesa nel documento della Conferenza episcopale, qui presentato, che è vicina poi a quella delineata in Assemblea Costituente, ma mi pare doveroso realisticamente osservare che non sembra proprio questa la prospettiva che appare ad oggi imporsi a livello politico nazionale.

Forum di Quaderni Costituzionali

ionali